

 **i portolani** AGEFIS

LE SUCCESSIONI

I PARTE - ASPETTI CIVILISTICI

A cura del Dott. Nicola Forte



Sommario

1. LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE – INTRODUZIONE	2
1.1 Rapporti, diritti, etc. che sono oggetto di successione	2
2. PROCEDIMENTO SUCCESSORIO	3
2.1. Capacità di succedere	3
2.2. L’acquisto dell’eredità e la rinuncia.....	4
2.3. Successione testamentaria e legittima - Cenni	5
2.4. Forme di testamento.....	6
2.5. La successione legittima e la successione necessaria.....	8
2.6. Successione a titolo particolare	10
2.7. Le quote per successione legittima	10
2.8. La rappresentazione ed il diritto di accrescimento	11

1. LA SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE – INTRODUZIONE

La successione a causa di morte, più comunemente nota come successione *mortis causa*, è l'istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali al precedente titolare, il *de cuius*, a seguito della morte di quest'ultimo.

Solitamente si dice che la successione a causa di morte riguarda i beni del defunto. L'affermazione non è, però, del tutto corretta, in quanto la successione riguarda il patrimonio del defunto o singoli diritti che lo compongono tra i quali rientrano anche i diritti reali, ed *in primis* la proprietà dei beni.

1.1 Rapporti, diritti, etc. che sono oggetto di successione

Sono oggetto di successione solamente:

- i rapporti patrimoniali di natura reale e le relative azioni;
- i rapporti patrimoniali personali (diritti di credito);
- i rapporti inerenti all'azienda;
- i contratti in corso di esecuzione.

I soggetti che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del *de cuius*, prendono il nome di **eredi**, quelli che invece subentrano nella titolarità dei singoli diritti, siano essi reali o di credito, prendono il nome di **legatari**.

Il *de cuius* è necessariamente una persona fisica. Invece **gli eredi e legatari** possono essere anche persone giuridiche. Il **patrimonio** o la quota di patrimonio attribuita all'erede prende il nome di **eredità**. Invece **l'asse o la massa ereditaria** riguarda il patrimonio del *de cuius* nel suo complesso.

DEFINIZIONI	
Il de cuius	<ul style="list-style-type: none"> ▪ è necessariamente una persona fisica
eredi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che subentrano nella titolarità del patrimonio o di una quota del patrimonio del <i>de cuius</i> ▪ possono essere anche persone giuridiche
legatari	<ul style="list-style-type: none"> ▪ soggetti che subentrano nella titolarità dei singoli diritti ▪ possono essere anche persone giuridiche
eredità	<ul style="list-style-type: none"> ▪ patrimonio o quota di patrimonio attribuita all'erede
asse ereditario	<ul style="list-style-type: none"> ▪ patrimonio del <i>de cuius</i> nel suo complesso

2. PROCEDIMENTO SUCCESSORIO

La successione si apre al momento della morte del *de cuius* nel luogo in cui il defunto aveva l'ultimo domicilio (art. 456 del c.c.).

La **delazione** indica il fenomeno dell'offerta del patrimonio ereditario ad un soggetto, al quale spetta il diritto di accettare l'eredità. In Italia, ma anche in altri ordinamenti europei (ad esempio la Spagna), l'erede subentra nel patrimonio solo in un momento successivo all'apertura della successione, a seguito di accettazione dell'eredità. In tale si parla di **delazione differita**.

L'**eredità** si acquista per accettazione. Invece il legato si acquista senza necessità di accettazione, ma il legatario deve chiedere all'erede il possesso della cosa legata. Una forma particolare di legato (stabilita per legge) è il **diritto di abitazione** spettante al coniuge superstite (art. 540 del c.c.). Tale diritto è rinunciabile senza che ciò dia luogo, automaticamente, alla rinuncia della qualifica di erede.

2.1. Capacità di succedere

La capacità di succedere è l'attitudine a subentrare nella titolarità dei rapporti giuridici di cui era titolare il *de cuius*. L'art. 462 del c.c. stabilisce il principio in base al quale è capace di succedere chi è nato al momento in cui si apre la successione.

E' necessario distinguere le **persone fisiche** dalle **persone giuridiche**. Inoltre deve essere distinta la successione legittima da quella testamentaria. In particolare, possono succedere tutte le persone fisiche nate o almeno concepite, al momento dell'apertura della successione. Invece possono succedere per testamento anche i figli di una persona vivente al momento dell'apertura della successione benché non ancora concepiti.

Gli enti riconosciuti possono succedere per testamento. Invece laddove il testamento indichi un ente non riconosciuto la disposizione testamentaria è valida, ma l'efficacia è sospesa fino all'ottenimento del riconoscimento da parte dell'ente in questione.

CAPACITA' DI SUCCEEDERE	
Persone fisiche successione legittima	<ul style="list-style-type: none"> tutte le persone fisiche nate o almeno concepite al momento dell'apertura della successione
Persone fisiche successione testamentaria	<ul style="list-style-type: none"> anche i figli di una persona vivente al momento di apertura della successione, benché non ancora concepiti

L'**indegnità** è un istituto che risale al diritto romano ed è giunto fino agli ordinamenti attuali: in base ad esso, coloro che hanno arrecato gravi offese (come l'omicidio) alla persona del *de cuius* o hanno gravemente leso la sua libertà di fare testamento, non possono essere suoi eredi o legatari. L'indegnità opera a prescindere dalla volontà del *de cuius*, in quando risponde ad un'esigenza di interesse pubblico, ripugnando alla coscienza sociale che possa succedere al defunto chi ha tenuto certi comportamenti nei suoi confronti.

L'indegnità è una causa di esclusione dalla successione. Tuttavia, i relativi effetti si manifestano esclusivamente solo dal momento della pronuncia del giudice. Ad esempio sono indegni (e non possono succedere) coloro che hanno commesso delitti verso l'autore della successione. La persona offesa può però riabilitare l'indegno.

2.2. L'acquisto dell'eredità e la rinuncia

Come detto in precedenza, per parlare di successione è necessaria non solo la morte, ma anche l'accettazione dell'eredità.

L'accettazione è un "atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale" (art. 1324 cc) e può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario. Gli **effetti dell'accettazione retroagiscono** al momento di apertura della successione.

Si ha un'**accettazione pura e semplice** quando a seguito dell'accettazione si realizza una commistione tra l'eredità ricevuta e il patrimonio dell'erede. Pertanto i creditori dell'erede potranno rifarsi anche nei confronti dell'eredità (si verifica "confusione" tra i due patrimoni)

L'**accettazione con beneficio d'inventario** è invece un'accettazione *intra vires* del *de cuius*, che permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell'erede, in modo che i creditori si possano soddisfare solamente entro l'attivo ereditario, e non possano aggredire il patrimonio personale dell'erede.

L'accettazione pura e semplice può essere **espressa o tacita**. Nel primo caso il chiamato all'eredità manifesta espressamente la volontà diretta ad acquistare l'eredità. La dichiarazione può essere resa nella forma di atto pubblico o della scrittura privata. L'accettazione non può essere sottoposta a condizione o a termine, né è possibile un'accettazione parziale.

Dopo l'apertura della successione il chiamato all'eredità deve prestare particolare attenzione in quanto può inconsapevolmente porre in essere taluni atti che danno luogo all'accettazione tacita. Ad esempio sono considerate forme di accettazione tacita la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione a un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi (art. 477 del c.c.).



ATTENZIONE

Anche il pagamento di una bolletta di un'utenza intestata al *de cuius* con denaro prelevato dall'asse ereditario configura l'ipotesi di accettazione tacita.

L'**accettazione dell'eredità con beneficio di inventario** rappresenta l'unica forma di accettazione ammessa per i chiamati minori, interdetti, inabilitati o emancipati e per le persone giuridiche diverse dalle società. Si tratta di una previsione a tutela dei predetti soggetti e in mancanza l'accettazione è nulla.

Il diritto di accettare si prescrive nel termine di dieci anni dall'apertura della successione. Trascorso tale termine il chiamato perde il diritto ad accettare.

La **rinuncia all'eredità** è un atto unilaterale non recettizio mediante il quale l'erede davanti al notaio o al cancelliere del tribunale, rinuncia a subentrare nel patrimonio del *de cuius*.

Tale rinuncia deve essere esercitata dall'erede entro i termini prescrizionali previsti per l'accettazione dell'eredità (10 anni) e decorre dall'apertura della successione. La rinuncia non può essere tacita. La rinuncia può avere diversi motivi:

- quello di volere ritrasferire a persone sue interessate (figli, fratelli, discendenti ecc..) del patrimonio oggetto dell'eredità;
- quello di temere di essere pregiudicato patrimonialmente dall'accettazione dei beni del defunto in quanto le passività superano le attività.

In quest'ultimo caso, si può verificare che i creditori del defunto possano essere danneggiati dalla mancata accettazione dell'erede e quindi soddisfarsi sulle attività del chiamato l'eredità. I creditori possono ottenere una sentenza giudiziale con la quale vengono protetti gli interessi dei creditori facendosi autorizzare ad accettare in nome e luogo del rinunziante.

2.3. Successione testamentaria e legittima - Cenni

Si determina una **successione testamentaria** qualora il defunto della cui eredità si tratta abbia lasciato testamento. A norma dell'art. 587 C.C., il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, delle proprie sostanze o di parte di esse.

Esso può contenere sia disposizioni a carattere patrimoniale (ad es. attribuzione di beni in proprietà), sia disposizioni a carattere non patrimoniale, tipiche (ad es. riconoscimento del figlio naturale) ed atipiche (ad es. ringraziamenti, preghiere, raccomandazioni).

Ai sensi dell'art. 591 C.C., "Possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge". Sono incapaci di testare:

- coloro che non hanno compiuto la maggiore età;
- gli interdetti per infermità di mente;
- coloro che, sebbene non interdetti, si provi essere stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui fecero testamento.

Il Codice Civile distingue fra testamenti ordinari e testamenti speciali: i primi sono testamenti ordinariamente redigibili da coloro che possono validamente disporre per testamento; i secondi sono testamenti a formalità semplificate redigibili in casi speciali, ad es. in caso di malattie contagiose, calamità pubbliche, infortuni o qualora il soggetto che voglia fare testamento si trovi su nave o aeromobile.

Con il termine **successione legittima** si fa riferimento alla successione che ha luogo quando il defunto o dei cuius non abbia provveduto a redigere testamento ovvero, pur avendo redatto il testamento, questo è nullo o annullato ovvero dispone solo per una parte dei beni ovvero solo legati.

2.4. Forme di testamento

Il testamento può essere redatto in varie forme, le principali sono:

- testamento pubblico;
- testamento olografo;
- testamento segreto.

Esistono infine **altre forme di testamento** utilizzabili in circostanze particolari.

FORME DI TESTAMENTO	
Forme Ordinarie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ per atto pubblico: ▪ per scrittura privata
Per atto pubblico	<ul style="list-style-type: none"> ▪ testamento pubblico (art. 603 del c.c.); ▪ testamento segreto (artt. 604 – 607 c.c.)
Per scrittura privata	<ul style="list-style-type: none"> ▪ olografo (art. 602 c.c.)
Forme speciali	<ul style="list-style-type: none"> ▪ in caso di malattie contagiose; calamità pubbliche o infortuni (art. 609 – 610 c.c.); ▪ a bordo di nave (art. 611 – 615 c.c.); ▪ a bordo di aeromobile (art. 616 c.c.); ▪ dei militari in operazioni belliche (art. 617 – 619 c.c.)

Le forme più comunemente utilizzate sono il testamento olografo e quello pubblico.

Il **TESTAMENTO OLOGRAFO** è un tipo di testamento definito dall'art. 602 del codice civile è il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore. I requisiti di tale forma di testamento sono:

- l'olografia;
- la data;
- la sottoscrizione.

Il **primo requisito** del testamento olografo è costituito **dall'olografia** della scrittura. Essa deve essere composta dalla mano del testatore, con qualsiasi mezzo e su qualsiasi materiale che sia idoneo a tener traccia della scrittura. **La mancanza di tale requisito**, ad esempio in caso di testamento scritto da un terzo o con macchina da scrivere, comporta la nullità del testamento. Secondo la dottrina maggioritaria, la scrittura deve avere il carattere della abitudine, intendendosi per scrittura abituale qualsiasi scrittura che sia usata con frequenza dal testatore e sia tale da individuarne la personalità.

Il **secondo requisito** previsto per il testamento olografo è rappresentato dalla **data**. Essa deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno in cui viene composto il documento che racchiude il testamento. **La mancanza della data** comporta l'**annullabilità** del testamento olografo. L'art. 606, infatti, non inserisce tale requisito tra quelli previsti a pena di nullità. La data è necessaria per stabilire quale testamento prevale fra molteplici versioni scritte nel tempo dallo stesso testatore: il testamento con data più recente è esecutivo e invalida quelli anteriori.

Il codice civile richiede che il testamento sia sottoscritto dall'autore dell'atto (**terzo requisito**). La **sottoscrittura deve essere autografa**, deve essere apposta alla fine del documento, può anche non indicare nome e cognome ma deve in ogni caso essere idonea a designare con certezza la persona del testatore (art. 602 c.c.). L'art. 606 c.c. prevede la **nullità** in caso di **mancanza del requisito della sottoscrizione**.

Il testamento deve indicare quali quote del patrimonio, ovvero quali beni determinati sono destinati a quali persone. Nel caso in cui il testatore non abbia rispettato le quote riservate dalla legge ai cosiddetti legittimari (coniuge, figli ed ascendenti legittimi nel caso in cui non vi siano figli - artt. 536 c.c. e seguenti), questi, o i loro eredi o aventi causa, possono chiedere la reintegrazione della propria quota, oppure possono anche rinunciare a tale azione, rispettando la volontà del testatore. Nel caso in cui non vi siano legittimari, il testatore può decidere in assoluta libertà a chi assegnare il 100% del suo patrimonio.

A norma dell'art. 591, comma 3, c.c. *"nei casi di incapacità preveduti dal presente articolo il testamento può essere impugnato da chiunque vi ha interesse. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie"*.

Il **TESTAMENTO PUBBLICO** è un atto pubblico, redatto secondo le prescritte formalità da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo in cui è redatto. Ad esso si applicano le norme dettate dal codice civile con riferimento agli atti pubblici. In particolare si applica al testamento pubblico la norma dell'art. 2700 secondo cui l'atto pubblico fa piena prova fino a querela di falso della provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, e di quanto il notaio attesta esser stato fatto o detto in sua presenza.

Requisiti del testamento pubblico:

- Dichiarazione di volontà orale al notaio;
- Presenza dei testimoni (normalmente 2, sono 4 se il testatore è un sordomuto impossibilitato a leggere e scrivere);
- Redazione per iscritto della volontà del testatore a cura del notaio;
- Lettura dell'atto al testatore e ai testimoni a cura del notaio;
- Sottoscrittura del testatore, dei testimoni e del notaio;
- Apposizione della data e dell'ora;
- Menzione del rispetto delle formalità elencate.

Il **testamento è un atto revocabile** in quanto la volontà in esso espressa può mutare fino all'ultimo momento della vita del testatore. **Forme della revoca:**

- **in modo espresso**, con apposito atto pubblico o con dichiarazione di revoca contenuta in un altro testamento;
- **in modo tacito**, distruggendo o cancellando il testamento, oppure formando un nuovo testamento il cui contenuto è incompatibile con quello precedentemente formato.

Il testamento olografo e il testamento segreto **debbono essere pubblicati** da un notaio, che ne redige apposito verbale, dopo l'apertura della successione. Senza la stipula del verbale di pubblicazione le disposizioni testamentarie non possono essere fatte valere.

2.5. La successione legittima e la successione necessaria

- la **successione legittima** regola la ripartizione del patrimonio di una persona deceduta senza aver fatto testamento, tra i parenti, più o meno prossimi, di questo. Può aversi successione legittima anche nel caso in cui il *de cuius* non abbia disposto per testamento di tutti i suoi beni; in tal caso le regole relative alla successione legittima si applicano limitatamente a quei beni dei quali il testatore non abbia disposto;
- la **successione necessaria** stabilisce quali quote del patrimonio debbano necessariamente andare a determinati successori, in presenza o meno del testamento.

Mentre le regole sulla successione legittima si applicano solo nel caso di morte senza lasciare testamento, le regole sulla successione necessaria si applicano anche in presenza di testamento. La violazione di tali regole può giustificare l'azione degli "eredi necessari", verso gli altri eredi e legatari testamentari.

Il termine corretto per indicare gli "eredi necessari" è **legittimari**. Gli eredi legittimari sono quelli indicati all'art. 536 c.c.: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. La legge individua inoltre le quote per le quali tali soggetti sono necessariamente eredi:

- coniuge - se non sono presenti figli, legittimi o naturali, al coniuge è riservata la metà del patrimonio; inoltre al coniuge sono comunque riservati i diritti di abitazione della casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni;
- figli legittimi o naturali - se il *de cuius* lascia un solo figlio, a questo è riservata la metà del patrimonio; se i figli sono più d'uno a essi è complessivamente riservata la quota di 2/3 del patrimonio;
- ascendenti legittimi - la riserva a favore degli ascendenti legittimi è condizionata all'assenza di figli legittimi o naturali ed è di 1/3 del patrimonio;
- concorso di coniuge e figli - in caso di concorso tra il coniuge e un solo figlio, al coniuge spetta 1/3 del patrimonio e al figlio 1/3; in caso di concorso tra il coniuge e più figli, a questi complessivamente spetta la metà e al coniuge 1/4;
- concorso tra coniuge e ascendente legittimo - se il coniuge concorre con un ascendente legittimo, la metà del patrimonio spetta al primo e un quarto al secondo.

Art. c.c	Eredi legittimari	Quota di riserva	Quota disponibile
537	1 figlio (Legittimo o naturale)	1/2	1/2
537	Più figli (Legittimi o naturali)	2/3	1/3
538	Solo Ascendenti legittimi	1/3	2/3
540	Coniuge	1/2	1/2
542	1 Figlio (Legittimo o naturale) e Coniuge	1/3 1/3	1/3
542	Più figli (Legittimi o naturali) e Coniuge	1/2 1/4	1/4
544	Ascendenti legittimi e coniuge	1/4 1/2	1/4

Per poter conoscere l'ammontare delle quote legittime, bisognerà conoscere qual è l'entità patrimoniale a partire dalla quale bisogna effettuare il calcolo. Per calcolare tale somma bisogna tener conto dei seguenti elementi:

- l'attivo patrimoniale netto (cosiddetto *relictum*), ottenuto sottraendo l'ammontare complessivo dei debiti dal patrimonio lasciato;
- la somma dei valori delle donazioni (cosiddetto "donatum") fatte in vita dal *de cuius*

In pratica, per **determinare la quota di cui il defunto poteva disporre**, deve essere formata una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Devono essere riuniti fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli da 747 a 750 del c.c., e sull'asse ereditario così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Può poi accadere che il *de cuius* lasci, prevedendola in una apposita clausola testamentaria, un legato **"in sostituzione della legittima"**. In tal caso l'erede legittimario può:

- accettare il legato, rinunciando alla quota legittima;
- rinunciare al legato, mantenendo il diritto alla quota legittima.

L'erede nel compiere questa scelta è chiamato a effettuare una valutazione comparativa tra il legato e la quota legittima a lui spettante: valutare cioè se sia maggiore la convenienza ad accettare il legato o a chiedere la legittima. Chiaramente, però, non è costretto a scegliere ciò che gli porti più ricchezza.

Può tuttavia capitare che il *de cuius* abbia disposto del suo patrimonio andando a **lederne quella porzione riservata ai legittimari**. In tal caso la disposizione testamentaria non è automaticamente nulla per il solo fatto che ha leso la cosiddetta "quota indisponibile" dell'asse ereditario.

I legittimari potranno agire in giudizio per vedersi riconosciuto il diritto leso. L'azione che dà ai legittimari questa possibilità è la cosiddetta "**azione di riduzione**". In particolare essi possono aggredire:

- le donazioni fatte in vita dal *de cuius* (la dottrina prevalente ritiene non aggredibili le donazioni indirette);
- le altre quote ereditarie e i legati.

2.6. Successione a titolo particolare

Si distingue il fenomeno della successione a titolo universale da quello della **successione a titolo particolare**.

Con il primo termine si identifica il subingresso di un soggetto (avente causa) **in una generalità di rapporti e di situazioni giuridiche facenti capo ad un altro soggetto** (dante causa), con il secondo ci si riferisce ad una vicenda traslativa avente quale riferimento unicamente **uno o più rapporti o situazioni giuridiche determinate**.

La differenza è usualmente delineata nell'ambito della successione a causa di morte, nella quale il primo fenomeno corrisponde all'acquisto a titolo di erede, il **secondo all'acquisto** a titolo di legato.

2.7. Le quote per successione legittima

In caso di successione legittima l'eredità si devolve ai parenti del *de cuius* indicati dalla legge e nell'ordine da questa stabilito. In mancanza di una dichiarazione di volontà dell'ereditando, acquista rilievo il rapporto di parentela con il defunto. In linea di principio, dopo la morte del titolare il patrimonio deve andare ai membri della sua famiglia. Il limite della successione legittima è costituito dal **rapporto di parentela entro il sesto grado**. Se mancano parenti entro il sesto grado i beni residui vanno allo Stato.

Nella successione legittima i beni ereditari andranno ai parenti, esclusi in ogni caso gli affini, secondo un ordine di successione che corrisponde a quella che, nella normalità delle ipotesi, è la gerarchia interna al mondo degli affetti della persona. L'ordine è quello previsto dall'art. 566 del c.c.

Art. c.c.	Eredi legittimari	Quota di concorrenza
566	1 Figlio (legittimo o naturale)	Tutto
567	Più figli Legittimi, Naturali o Adottivi	In parti uguali
568	Genitori soli	In parti uguali
569	Ascendenti soli in pari grado	In parti uguali
570	Fratelli e sorelle soli	In parti uguali
571	Genitore o Genitore, Fratelli e sorelle	1/2 e 1/2
581	1 Figli (Legittimo o naturale)	1/2 e 1/2
581	Più Figli (legittimi o naturali) - Coniuge	2/3 e 1/3
582	Ascendenti legittimi e Coniuge	1/3 e 2/3
582	Fratelli e sorelle e Coniuge	1/3 e 2/3
582	Ascendenti legittimi Fratelli e sorelle Coniuge	3/12 (1/4) 1/12 8/12 (2/3)
583	Coniuge solo	Tutto
565	Altri parenti fino al 6 grado	Tutto

2.8. La rappresentazione ed il diritto di accrescimento

La **rappresentazione**, secondo la terminologia utilizzata in proposito dal codice civile, fa subentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo e nel grado del loro ascendente in tutti i casi in cui questi non può o non vuole accettare l'eredità. Si tratta del subentro nel diritto di accettare l'eredità di persona diversa dal chiamato all'eredità.

Presupposto essenziale della rappresentazione è che il primo chiamato non abbia voluto o potuto accettare l'eredità.

L'articolo 467 del codice civile dà la nozione di "rappresentazione": è l'istituto che consente di "subentrare" a un discendente (legittimo o naturale) "nel luogo e nel grado del loro ascendente" in una successione ereditaria. Il successivo articolo 468 cita: "la rappresentazione ha luogo nella linea retta a favore dei discendenti dei figli legittimi del defunto e nella linea collaterale a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto, con esclusione quindi di altri parenti, tra cui il coniuge del fratello premorto al de cuius".

Il vincolo di parentela è il legame tra persone che "discendono" da uno stesso stipite (articolo 74, c.c.); sono "parenti in linea retta" quelli che discendono "l'uno dall'altro", in "linea collaterale" coloro che hanno uno "stipite comune" ma "non discendono l'uno dall'altro", ad esempio fratelli e sorelle (articolo 75, c.c.). Ne deriva che la rappresentazione ha luogo:

- in linea retta, a favore dei figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali;
- in linea collaterale, solo a favore dei discendenti dei fratelli e delle sorelle del defunto (articolo 468, comma 1); per i fratelli e i cugini, la rappresentazione opera solo a favore dei discendenti di fratelli o sorelle del defunto.

Ha luogo, in entrambi i casi, all'infinito (se, nell'esempio precedente, anche i figli del figlio fossero morti, succederebbero i nipoti), indipendentemente dal fatto che sia disuguale il grado dei discendenti (concorso di figli con nipoti, di nipoti con pronipoti) o il loro numero per ciascuna stirpe (ad esempio, un nipote di una stirpe concorre con dieci nipoti di un'altra stirpe).

Esempio di rappresentazione:

se un figlio, ad esempio, è premorto al padre, nella successione di questo concorreranno con gli altri suoi figli i discendenti del figlio premorto, ai quali andrà la quota che sarebbe spettata al loro discendente.

Quando chiamate alla successione, a titolo particolare o universale (legato o testamento), sono più persone congiuntamente, e una (o più) di esse non voglia o non possa accettare, si ha (salvo che il testatore non abbia previsto la sostituzione, ovvero non ci siano i requisiti per la rappresentazione) **accrescimento**. In questo caso la quota degli altri chiamati alla successione *si accresce*.

Per quanto riguarda l'eredità: si ha **accrescimento** solo quando si ha la chiamata a succedere con un unico testamento. *Per quanto riguarda il legato*: si ha **accrescimento** quando lo stesso oggetto sia stato legato a più persone, anche se in base a separate disposizioni.

AGEFIS

Associazione dei Geometri Fiscalisti

Corso Vercelli 332/p 10015 Ivrea TO

Tel. 0125.61.65.74 - Fax 0125.25.20.28

www.agefis.it